



I FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SUI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI

**Servizio per l'accesso al credito delle imprese
Direzione centrale attività produttive e turismo**




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

NUOVO SISTEMA DI STRUMENTI PER IL CREDITO AGEVOLATO REGIONALE

Legge regionale 3/2021 (Sviluppo Impresa)

Decreto del Presidente della Regione 25/2023



In vigore dal 1° marzo 2023



LE ORIGINI

Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° - Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 22 ottobre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 554-139 551-238 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-1-3 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI: ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 172640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda
La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Corso n. 224 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 40; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 40 - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 ottobre 1955, n. 907.
Abrogazione della disposizione dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 marzo 1954, n. 100, concernente la Commissione al corso di studi per i magistrati Pag. 3716

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908.
Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia Pag. 3718

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 1955, n. 909.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa Pag. 3718

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 1955, n. 910.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli Pag. 3719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 agosto 1955, n. 911.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari Pag. 3719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 agosto 1955, n. 912.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia Pag. 3721

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 agosto 1955, n. 913.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo Pag. 3722

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1955.
Istituzione di un'Agenzia consolare in Osorone alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Valparaiso (Cile). Pag. 3722

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1955.
Terzo elenco supplemente delle acque pubbliche della provincia di Ancona Pag. 3723

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1955.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Belluno Pag. 3723

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1955.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani Pag. 3723

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di chimica agraria presso la Facoltà di agraria dell'Università di Padova Pag. 3725

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione della legge di riforma fondiaria Pag. 3725

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 3725

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 3726

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine per la esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Gavardo Pag. 3726

Ministero del tesoro:
3° Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni nazionali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1953 Pag. 3728
Media dei cambi e dei titoli Pag. 3728

Art. 10.
(Entrata in vigore).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

SIGNI - VANONI -
ANDREOTTI - GAVA -
ROMITA - CORTESE
- CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: Moss

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 1955, n. 909.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 12 ottobre 1931, n. 1839; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2162; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 596; 27 ottobre 1951, n. 1801; 15 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 386; 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546; 11 marzo 1953, n. 756; 6 ottobre 1953, n. 1080; 23 marzo 1954, n. 743; 10 aprile 1954, n. 739; 26 ottobre 1954, n. 1294 e 11 aprile 1955, n. 625;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreto:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
10) Storia delle dottrine politiche;
11) Esigee delle fonti del diritto romano;
12) Papirologia giuridica.
Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:
5) Demografia;
6) Storia delle istituzioni politiche;
7) Teoria generale del diritto.
L'art. 21 è sostituito dal seguente:
«Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un Seminario per le scienze giuridiche e politiche, che ha lo scopo di addestrare gli studenti ai metodi di ricerca scientifica e di dare ad essi la preparazione pratica, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario. Il Seminario comprende tre istituti: di diritto pubblico, di diritto privato, di storia e filosofia del diritto, di cui fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, rispettivamente, delle materie pubblicistiche, privatistiche e storico-filosofiche».
L'art. 33 è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio direttivo del seminario è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà giuridica; esso elegge per un triennio, nel proprio seno, un direttore con facoltà di conferma. Lo stesso Consiglio elegge anche per un triennio i direttori dei tre istituti».
L'art. 34 è sostituito dal seguente:
«Nella seconda metà di novembre i professori, che intendano partecipare ai lavori del Seminario, secondo il piano deliberato dalla Facoltà, sono invitati dai direttori degli Istituti e in accordo con il direttore del Seminario, a presentare il programma dei loro corsi e delle loro esercitazioni e ad indicare le ore per queste prescelte».
Gli articoli 40 e 41 — concernenti l'ordinamento dell'Istituto di studi per la riforma sociale — sono sostituiti dal seguente:
Art. 40. — «Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso altresì l'Istituto di studi per la riforma sociale, che ha lo scopo di promuovere studi e ricerche intorno ai problemi della organizzazione giuridica ed economica dello Stato.
Per raggiungere questi fini, l'Istituto:
a) cura la formazione e l'accrescimento del materiale scientifico già in dotazione dell'ex scuola di scienze corporative;
b) organizza corsi di conferenze e lezioni su particolari problemi della cultura e dell'esperienza giuridico-politica del nostro tempo con la partecipazione dei professori della Facoltà di Pisa e di altre Facoltà Italiane e straniere;
c) istituisce premi per i migliori lavori su temi proposti dal Consiglio dell'Istituto.
Il Consiglio direttivo dell'Istituto di studi per la riforma sociale è costituito da professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà giuridica. Esso elegge, nel proprio seno, per un triennio un direttore con facoltà di conferma».
Art. 41 (già 38). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di «filologia umanistica».



FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Finanziamenti agevolati FRIE

✓ mutui a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 ("**finanziamenti agevolati FRIE**"), nonché eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari

Altri finanziamenti agevolati

✓ finanziamenti a tasso agevolato a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale ("**finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo**"), nonché eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari

✓ finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine ("**finanziamenti agevolati Consolidamento**")

✓ finanziamenti agevolati per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine ("**finanziamenti agevolati Liquidità**")



AMMINISTRAZIONE DEI FONDI DI ROTAZIONE

Comitato di gestione composto da 8 membri, nominati per metà dalla GR e per metà dal CR, tra esperti con specifici requisiti di professionalità ed onorabilità, e dal Presidente Alessandro Da Re

Finanziamenti agevolati FRIE
responsabile tecnico:

Paola Del Neri
paola.delneri@regione.fvg.it


Altri finanziamenti agevolati
responsabile tecnico:

Giovanni Liverani
giovanni.liverani@regione.fvg.it



SEI UNA PMI ?

- 1) < 10 occupati
 - 2) ≤ 2 ml € fatturato, o
 ≤ 2 ml € attivo bilancio
(NB il valore più favorevole)
-
- 1) < 50 occupati
 - 2) ≤ 10 ml € fatturato, o
 ≤ 10 ml € att. bilancio
(NB il valore più favorevole)
-
- 1) < 250 occupati
 - 2) ≤ 50 ml € fatturato, o
 ≤ 43 ml € att. bilancio
(NB il valore più favorevole)






FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE E INVESTIMENTO E SVILUPPO

TIPOLOGIE DI INIZIATIVE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI PER PMI:

- ✓ creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
- ✓ acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito




Reg. (UE) 651/2014 (o «de minimis»)



FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE E INVESTIMENTO E SVILUPPO

TIPOLOGIE DI INIZIATIVE DI INVESTIMENT O AMMISSIBILI PER **GRANDI** **IMPRESE:**

- ✓ creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento
- ✓ acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che saranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione




Reg. (UE) 651/2014 (o «de minimis»)



FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE E INVESTIMENTO E SVILUPPO

TIPOLOGIE DI INIZIATIVE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI PER PMI E GRANDI IMPRESE:

- ✓ iniziative d'investimento diverse dalle precedenti ma che sono comunque dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale;
- ✓ in ogni caso, qualora la domanda per l'attivazione del finanziamento agevolato sia presentata successivamente all'avvio dell'iniziativa



«de minimis»



AIUTI DI STATO

Reg. (UE) 651/2014

L'intensità dell'aiuto, espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è data dal rapporto tra il valore attualizzato dell'abbuono di interessi - rispetto al tasso standard individuato in base alle prescrizioni dell'Unione europea - e le spese di ammissibili.

In linea generale, l'ESL non deve superare il **10% per le medie** imprese ed il **20% per le piccole** imprese.



Nel caso di aiuti specificamente mirati **alle aree in deroga** di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c, del Trattato UE, l'ESL non deve superare un massimale che varia dal **10% al 15%** (a seconda delle aree) per le grandi imprese che, può essere aumentato di **20 punti** percentuali per le piccole imprese e di **10 punti** percentuali per le medie imprese.



Le aree in deroga in FVG sono:

PN

Brugnera; Fontanafredda; Pasiano di Pordenone; Porcia; Prata di Pordenone (max ESL: 10% per le grandi, 20% per le medie; 30% per le piccole);

UD

Aiello del Friuli; Bagnaria Arsa; Buttrio; Cervignano del Friuli; Chiopris Viscone; Corno di Rosazzo; Manzano; Pavia di Udine; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Vito al Torre; Torviscosa (max ESL: 15% per le grandi, 25% per le medie; 35% per le piccole);

GO

Cormons; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Mariano del Friuli; Monfalcone; Mossa; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Floriano del Collio; Staranzano (max ESL: 15% per le grandi, 25% per le medie; 35% per le piccole).



AIUTI DI STATO «DE MINIMIS» Reg. (UE) 1407/2013

Il valore attuale dell'abbuono di interessi (non l'importo del prestito) va considerato ai fini del **rispetto della soglia massima** di agevolazioni de minimis ricevute nell'ultimo triennio dall'impresa



L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica **non può superare 200.000 EUR** nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare **100.000 EUR** nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.



S'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



BENEFICIARI

PMI e grandi imprese, iscritte nel Registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale

SETTORI AMMISSIBILI:

- Costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento e ampliamento di stabilimenti industriali
- Costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento e ampliamento di aziende artigiane
- Iniziative per costruzioni navali
- Iniziative per attività turistico-alberghiere
- Altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale (servizi alle imprese)



BENEFICIARI

- a) **le PMI** iscritte nel Registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale;
- b) **le grandi imprese** iscritte nel Registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento sul territorio regionale, che ivi svolgono le attività di servizi elencate in allegato al Regolamento di attuazione (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, Ricerca scientifica e sviluppo, Istruzione, Sanità e assistenza sociale, ecc.);
- c) **i liberi professionisti** aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale.



FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE E INVESTIMENTO E SVILUPPO

Possono **beneficiare dei finanziamenti agevolati FRIE e Investimento e sviluppo** anche i soggetti che, pur non avendo sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda per l'attivazione dei finanziamenti agevolati o della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, si impegnano ad attivarla entro la data di conclusione dell'iniziativa.

L'intervento agevolativo deliberato è revocato nel caso in cui tali soggetti non procedano entro la data di conclusione dell'iniziativa ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede sul territorio regionale nella quale è realizzata l'iniziativa finanziata.



BENEFICIARI

Imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese



SEDE OPERATIVA

Sede del beneficiario cui afferiscono personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività di produzione dei beni e servizi e cui si **riferisce l'intervento agevolativo**



FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE E INVESTIMENTO E SVILUPPO

SPESE AMMISSIBILI PER «NUOVI» INVESTIMENTI

- ✓ acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento di terreni
- ✓ acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile a cui tali costi si riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto
- ✓ costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali
- ✓ acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d'ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica
- ✓ acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici



FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE E INVESTIMENTO E SVILUPPO

SPESE AMMISSIBILI PER «NUOVI» INVESTIMENTI

L'acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d'ufficio ed automezzi può riguardare **beni usati** se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;
- b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi.

In relazione alle spese per costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori, sistemazioni ed opere esterne, sono ammissibili **i costi dei lavori e delle opere da eseguire in economia** da parte del soggetto richiedente se danno luogo ad appostazione nel bilancio e nel registro dei cespiti ammortizzabili



SPESE AMMISSIBILI PER ACQUISIZIONE DI STABILIMENTI «ESISTENTI»

Sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dalla banca.



I finanziamenti agevolati **Liquidità** sono diretti al sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine, avendo **ammortamento compreso tra 1 e 6 anni**.



METODO DI CALCOLO N. 1

Media delle spese sostenute negli ultimi 3 esercizi, o nel minor numero di esercizi chiusi da imprese di più recente costituzione, come risultanti dal conto economico, relative a:

1. costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 6), del codice civile;
2. costi per i servizi, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 7), del codice civile;
3. costi per il personale, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 9), del codice civile;
4. somma algebrica, qualora negativa, dei valori relativi alla voce "proventi e oneri finanziari" di cui all'articolo 2425, lettera c), del codice civile.

Nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora chiuso il primo esercizio alla data di presentazione della domanda, media delle spese che si prevede di sostenere nei primi 3 esercizi relative ai predetti valori.



METODO DI CALCOLO N. 2

- importo dei crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni;
- importo dei crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale);
- importo dei crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), a favore di imprese di produzione cinematografica e audiovisiva aventi sede operativa nel territorio regionale, in conformità all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 12 (Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema).



Sono diretti al **consolidamento** di debiti a breve termine (finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi) in un debito a medio o lungo termine, dato dal finanziamento agevolato con **ammortamento di durata compresa tra 3 e 10 anni**



Sono finalizzati a **sostenere l'equilibrio** della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica svolta dall'impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale

È in ogni caso **vietata la riduzione o la delocalizzazione dell'attività economica svolta** dall'impresa presso sedi operative situate **sul territorio regionale**

Non possono essere destinati a consolidare o estinguere debiti nei confronti della banca convenzionata e delle altre banche facenti parti dello stesso gruppo bancario ai sensi del Testo unico bancario



CARATTERISTICA DEI FINANZIAMENTI

Finanziamento	Importo (€)	Ammortamento	Copertura «spesa ammissibile»
FRIE	100 mila – 20 milioni	5-15 anni	Max 75%
Investimento e sviluppo	25 mila – 4 milioni	5-25 anni	Max 80%
Consolidamento	25 mila – 500 mila*	3-10 anni	Max 100%
Liquidità	25 mila – 500 mila*	1-6 anni	Max 100%

* Il limite massimo è cumulato tra Consolidamento e Liquidità ed è riferito all'importo in essere



TASSI DI INTERESSE

Finanziamenti agevolati FRIE

tasso variabile è definito in funzione del tasso **Euribor a 6 mesi** ridotto del **65%** per le piccole imprese, del **50%** per le medie imprese e del **20%** per le grandi imprese

Altri finanziamenti agevolati

in via generale tasso fisso **dell'1,30%** e, nel caso di concessione di finanziamenti agevolati di importo non superiore ad EUR 150.000, tasso fisso **dell'1,20%**



CONTRIBUZIONI INTEGRATIVE

In aggiunta ai finanziamenti agevolati FRIE e ai finanziamenti agevolati Investimenti e sviluppo, può essere concessa una contribuzione integrativa a fondo perduto, calcolata sull'importo del finanziamento agevolato.

La misura di tale contribuzione è stata stabilita con la deliberazione della Giunta regionale 282/2023 ed è pari 5% dell'importo del finanziamento (in determinati casi, la misura è aumentata al 5,5%). L'ammontare massimo della contribuzione è in ogni caso pari a EUR 150.000,00

La contribuzione integrativa è erogata unitamente all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato.



PROCEDURA

La domanda per l'attivazione dei finanziamenti agevolati è presentata dall'**impresa** alla **banca convenzionata** presso la quale intende stipulare il contratto di finanziamento.

In caso di positiva valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria, la **banca**, considerata la congruità delle garanzie offerte, trasmette richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo al **Comitato di gestione**, che si pronuncia in merito.

Successivamente alla deliberazione del Comitato di gestione dell'intervento agevolativo, **banca e impresa** stipulano il contratto di finanziamento agevolato.

Nel caso di finanziamenti per la realizzazione di investimenti, le **erogazioni** a favore dell'impresa sono effettuate in base al graduale avanzamento dei lavori accertato dalla banca. La rata di saldo viene erogata a seguito di accertamento che l'opera finanziata è funzionante e provvista di tutte le autorizzazioni necessarie. Negli altri casi l'erogazione del ha luogo integralmente dopo l'intervenuto perfezionamento delle garanzie richieste a presidio del medesimo.



RISCHIO BANCARIO

La banca convenzionata assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento agevolato con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al **20 per cento** del loro totale e, nel caso dei finanziamenti agevolati Consolidamento, al **50 per cento** del loro totale.



VINCOLI AMMINISTRATIVI

I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati hanno, tra l'altro, l'obbligo di:

- ✓ applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona (art. 36 della legge 300/1970);
- ✓ nel caso dei finanziamenti agevolati FRIE e Investimento e sviluppo, mantenere la sede operativa nella quale è realizzata l'iniziativa finanziata per la durata, nel caso di PMI, **di 3 anni** e, nel caso di grandi imprese, **di 5 anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa; nel caso in cui i predetti finanziamenti agevolati abbiano importo **superiore a 500.000 euro**, l'obbligo di mantenimento ha durata pari a **cinque anni**, nel caso di PMI, e di **dieci anni**, nel caso di grandi imprese, o, se il finanziamento agevolato ha durata inferiore, pari a quella del finanziamento agevolato;
- ✓ nel caso dei finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità, mantenere le sedi operative destinatarie del sostegno, **attive** per tutta la durata del finanziamento agevolato;
- ✓ nel caso dei finanziamenti agevolati FRIE e Investimento e sviluppo mantenere la destinazione – oggettiva e soggettiva - dei beni oggetto dell'iniziativa finanziata, **per 5 anni** dalla data di completamento dell'iniziativa se beni immobili e **per 3 anni** dalla data di completamento dell'iniziativa se mobili, materiali o immateriali.



OPERATIVITÀ DEI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI 2018-2022

Numero concessioni	Importo concessioni (EUR)	Importo erogazioni (EUR)
1.145	1.087.877.441,00	894.199.952,18



**Direzione centrale
attività produttive e turismo**

Servizio per l'accesso al credito delle imprese

Via Trento n. 2, Trieste

credito@regione.fvg.it

www.regione.fvg.it